



COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI**

- Adottato con deliberazione consiliare n° 49 del 09.04.1990;
- Approvato dal C.P.C. nella seduta del 19.04.1990 dec. N° 25448/25771;
- Modificato con deliberazione commissariale n° 279 del 27.11.1998;
- Annullato parzialmente dal CO.RE.CO. Sez. C.le nella seduta del 17.12.1998 dec. N° 8922/8408;
- Modificato con deliberazione commissariale n° 51 del 01.04.1999;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 18.04.1999 al 03.05.1999;
- Approvato dal CO.RE.CO. Sez. C.le nella seduta del 29.04.1999 dec. N°3277/3060;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 13.06.1999 al 28.06.1999
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 dell'08/10/2015

COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 1

OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L.R. n° 22 del 09.05.1986, il Comune attua ed assicura i servizi socio – assistenziali indicati nella stessa legge, con il precipuo intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in materia sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche e non economiche, attraverso l'attuazione di una politica generale dei servizi orientati a superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio, devono essere rivolti e tendere in particolare a:

- a)** garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in esiti emarginanti o segreganti;
- b)** promuovere l'uniformità degli interventi nell'ambito dell'intero territorio attraverso il superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e fornendo altresì prestazioni differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- c)** superare il concetto di istituzionalizzazione, privilegiando servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nel loro ambiente di vita, familiare, sociale, scolastico e lavorativo, anche attraverso il concorso ed iniziative espresse dalla società nella varietà delle sue libere articolazioni;
- d)** stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o delle famiglie, evitando il permanere in situazioni "cronocizzanti" di dipendenza dall'assistenza pubblica, pur non rifiutando l'intervento continuativo, se necessario;
- e)** integrare i servizi socio – assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale che consenta di limitare il ricorso non strettamente necessario al ricovero in istituto o in ospedale (ricovero "improprio"), mantenendo la persona nell'ambiente familiare e sociale che le è abituale;

f) richiamare e responsabilizzare quanti sono tenuti, secondo gli obblighi di legge, a prestare i mezzi di sussistenza (alimenti) alle persone in stato di bisogno.

ART.2

MODALITA' D'INTERVENTO E FORME DI ASSISTENZA

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità d'intervento e le forme di assistenza sono le seguenti.

- a)** Segretariato sociale;
- b)** Servizio sociale professionale
- c)** Assistenza economica;
- d)** Assistenza domiciliare;
- e)** Centri diurni di assistenza e di incontro per i minori, inabili e anziani;
- f)** Comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani inabili e altri soggetti privi di assistenza familiare;
- g)** Centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- h)** Soggiorno di vacanza;
- i)** Interventi in favore delle gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono;
- l)** Assistenza abitativa;
- m)** Affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
- n)** Interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- o)** Interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli esplicitamente previsti;
- p)** assegni personali in caso di pre- affidamento o in conseguenza di dimissioni di minori ,di anziani e di inabili già ricoverati;
- q)** Assistenza economica in favore delle famiglie bisognose, dei detenuti e delle vittime del delitto;
- r)** Assistenza post-penitenziaria;
- s)** Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

t) Interventi in materie socio-assistenziali previsti dall'art. 16 della L.R. n° 22/86;

u) Altre forme di assistenza anche integrative degli interventi indicate alle lettere precedenti, idonee a sostenere i cittadini in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguate assistenze familiari;

v) Interventi per l'integrazione lavorativa degli anziani.

Organizzazione e l'erogazione delle superiori forme di intervento viene attuata dal Comune nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 3

DESTINATARI DEI SERVIZI

Le prestazioni e gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento sono rivolti a cittadini singoli o a nuclei familiari residenti nel territorio del Comune, da almeno un' anno, che si trovano nelle particolari condizioni di stato di bisogno più avanti specificate;

I servizi e le prestazioni di cui al presente regolamento sono estensibili ai cittadini italiani ed agli stranieri non residenti nel territorio di questo Comune, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

I servizi si intendono aperti a tutti i cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico, tuttavia in relazione alla diversa tipologia dei servizi; i limiti di reddito, nonché i criteri per la determinazione dello stesso, per l'accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali di cui al presente regolamento e il concorso al costo per i titolari di reddito superiori a quelli fissati, sono quelli indicati annualmente dall'Assessorato Regionale EE.LL..

ART. 4

DISTINZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano nelle seguenti attività fondamentali:

1°) Servizi di base (alla persona o alla famiglia) che rivestono carattere di priorità;

2°) Servizi rivolti a specifiche fasce di utenze (minori, gestanti, puerpere, anziani ecc.);

3°) Servizi residenziali sono rivolti agli anziani ma anche ad altre fasce di cittadini.

ART. 5

COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

E' istituita una grande commissione comunale per i servizi socio-assistenziali, con il compito di :

a) effettuare studi, formulare proposte ed indicare criteri per la migliore e completa attuazione, a livello comunale, dei servizi previsti dal presente regolamento.

La Commissione è composta:

1°) Sindaco o Ass. re suo Delegato - Presidente;

2°) Comandante dei Vigili Urbani;

3°) N.1 Impiegato comunale con funzioni di Segretario della Commissione;

4°) N.1 Rappresentante sindacale;

5°) N.1 Rappresentante delle Opere Pie della Parrocchia.

ART. 6

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, l'ufficio per i servizi sociali, dotato di adeguati operatori è preposto alla programmazione, alla organizzazione, alla gestione, ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio-assistenziali previsti dal presente regolamento.

In particolare i compiti di questo Ufficio sono:

1°) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti , attraverso l'elaborazione di studi ,ricerche indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;

2°) La programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi tra quelli previsti dalla legge 22/ 86, anche se svolti in convenzione;

3°) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti nel territorio;

4°) La progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;

5°) La gestione , tramite proprio personale , articolato opportunamente per settore d'intervento, di quelle attività che si ritengono non efficienti ed efficacemente delegabili all'interno;

6°) Il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi , come parte di essi, svolti mediante convenzioni o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;

7°) Il "raccordo " e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio sanitario attuati dalla U.S.L;

8°) La predisposizione del piano triennale , da adottarsi da parte del Consiglio Comunale.

L'Ufficio potrà avvalersi di professionalità già presente nella pianta organica del Comune ovvero utilizzare esperti o consulenti esterni sotto forma di prestazioni occasionali specifiche , per acquisire i necessari supporti di carattere statistico informativo , urbanistico e pedagogico – educativo.

Assicura inoltre il servizio Segretariato Sociale ed il servizio Sociale Professionale.

ART. 7

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di Segretariato Sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono , a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

ART. 8

DESTINATARI DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E FORME DI ATTUAZIONE

Sono da considerarsi destinatari del servizio:

- 1) I cittadini senza discriminazione di sorta;
- 2) La comunità nel suo complesso;
- 3) I servizi ed i relativi operatori, presenti nel territorio
- 4) Gli amministratori locali;
- 5) I rappresentanti dei gruppi formali ed informali;

L'ufficio di Segretariato Sociale ha il compito:

- A) Dare notizie sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti nonché sulla legislazione pertinente;
- B) Fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- C) Smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;
- D) Collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- E) Svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale del territorio comunale, fornendo un panorama, preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento,

l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause e garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nel territorio in base alle richieste;

F) Effettuare analisi e sintesi quantitative e qualitative dei dati rilevati concernenti la situazione locale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

ART. 9

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il servizio Sociale Professionale è un'attività attuata da assistenti sociali rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini presenti nel Comune e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali e istituzionali.

ART. 10

SCOPI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale di Base ha i seguenti scopi:

A) Favorire la socializzazione dell'individuo

B) Aiutare gli individui ed i gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;

C) Documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;

D) Promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati

;

E) Contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale e prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;

F) Realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengono conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie della comunità.

ART. 11

FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Le funzioni del servizio sociale professionale sono articolate:

1) Azione diretta con le persone ed i gruppi;

2) Promozione dei nuovi servizi;

3) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;

4) Stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi.

ART.12. affronterà tutte le problematiche che richiederanno l'apporto specifico del servizio sociale professionale.

ASSISTENZA ECONOMICA

Principi Generali

ART.13

FINALITA'

1) Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga il servizio di assistenza economica, nei limiti di appositi stanziamenti in bilancio.

2) Il ricorso all'assistenza economica costituisce integrazione di interventi socio-assistenziali di diversa tipologia. Ove tale integrazione non sia possibile o risulti inopportuna, l'assistenza economica può costituire unica forma di intervento, limitata nel tempo e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi.

ART. 14

CRITERI GENERALI

- 1) Assistenza economica si articola in assistenza ordinaria, con finzioni di integrazioni del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale e in assistenza straordinaria come risposta ad un bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.
- 2) Ogni anno, attraverso il "Programma per gli interventi socio-assistenziali," il consiglio Comunale provvede a ripartire la somma stanziata in bilancio per assistenza economica tra le varie forme di intervento previste nel presente regolamento.
- 3) L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al "minimo vitale" che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.
- 4) Il "minimo vitale", viene calcolato la quota base mensile corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, arrotondata al cento lire superiori, e annualmente rivalutata, in mancanza dell'adeguamento operato dallo stesso grande Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, secondo gli indici Istat con deliberazione di giunta municipale, tenuto conto della composizione familiare nella sua consistenza di fatto. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

5) Ai fini della valutazione del “minimo vitale” dell’intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

▪ Capo famiglia	75% della quota base mensile
▪ Coniuge a carico	25% della quota base mensile
▪ Familiare a carico da 0 a 14 anni	35% della quota base mensile
▪ altri familiari a carico	15% della quota base mensile
▪ Unico componente	90% della quota base mensile
▪ Soggetto con Handicap	35% della quota base mensile

6) Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazione previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari; assegni di mantenimento; rendite di qualsiasi natura tranne l’indennità di accompagnamento, godute da tutti i componenti del nucleo familiare con il richiedente, a carico o meno, con riferimento al semestre precedente alla richiesta.

7) Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica:

- ✓ chi possiede beni mobili pari o superiori ad € 3.500,00
- ✓ chi sia proprietario di beni immobili fatta eccezione per la casa di abitazione e di redditi di altri immobili il cui valore catastale non sia superiore a € 40,00 .

8) L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza, tramite avviso pubblico, gli uffici competenti alla ricezione delle domande, il termine di scadenza, i documenti da allegare all’istanza. Tale avviso viene data ampia diffusione secondo le modalità che l’Amministrazione riterrà più opportune per garantire la pubblicazione del servizio e la massima trasparenza dell’attività amministrativa.

ART. 15

L’ISTRUTTORIA

1) Alla presentazione di ogni istanza, redatta su apposito predisposto dall’Amministrazione Comunale, viene rilasciata ricevuta o dato riscontro per iscritto (nell’ipotesi di istanza inviata a mezzo posta) dando notizia dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.9 della L.R.10/91 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Le domande pervenute vengono esaminate in ordine cronologico , sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente e dalla comunicazione prodotta , salvo che non si ritenga necessario acquisire d’ ufficio elementi d’integrazione e confronto.

3) Il responsabile dell’istruttoria, verificati i requisiti formali di legittimità, qualora l’istanza non risulti completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione immediata al richiedente , il quale entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta , dovrà provvedere a tale integrazione. La richiesta di integrazione non interrompe l’iter procedurale . La mancata integrazione dell’istanza prima dell’adozione del provvedimento finale, comporterà, comunque, l’esclusione dal beneficio.

4) Durante il periodo della corresponsione del contributo , o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione , il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

5) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di svolgere verifiche, attraverso il personale di polizia municipale, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti , ai sensi della L.R. 15/ 68 e successive modifiche ed integrazioni . Lo svolgimento degli accertamenti non può, ogni caso, ritardare l'iter procedurale previsto dal presente regolamento.

6) Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza. L'Amministrazione Comunale procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio al procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali profili di responsabilità penale.

7) La durata del procedimento varierà a seconda degli interventi previsti negli articoli successivi.

Assistenza Ordinaria

ART.16

DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE

1) L'Assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il livello minimo atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. Può essere concessa in forma continuativa o a carattere temporaneo.

2) Le due forme di assistenza economica ordinaria non sono compatibili.

3) L'assistenza economica ordinaria consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il "minimo vitale" determinato ai sensi dell'art. 14 e le risorse di cui il nucleo familiare dispone. Tale contributo viene erogato, di norma, bimestralmente.

4) Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti beneficiari di servizi che, in forma diversa comprendono l'erogazione giornaliera di pasti , il contributo viene decurtato , per ciascuno di essi, di un importo pari al 10% della quota base.

5) Il contributo viene maggiorato di una quota parte qualora il richiedente esibisca la registrazione del contratto di locazione per la casa di abitazione. La maggiorazione non potrà , comunque, superare il 25% della quota base e non dovrà superare la somma di €150.000. tale maggiorazione non spetta se il soggetto è già beneficiario del contributo alloggiativi , o abita in alloggi popolari o di proprietà del Comune.

6) Il contributo in tal modo determinato costituisce il " fabbisogno aggiuntivo di assistenza " , ossia l'importo effettivo che deve essere corrisposto.

7) Se l'importo da corrispondere è pari o inferiore al 15% della quota base il contributo non verrà erogato.

ART.17

ASSISTENZA ORDINARIA IN FORMA CONTINUATIVA

1) L'assistenza ordinaria in forma continuativa può essere richiesta da quanti abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
- reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al “minimo vitale”;
- incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare;
- nucleo familiare composto soltanto da due componenti adulti di cui uno totalmente inabile al lavoro o gravemente malato bisognoso di continue cure e assistenza da parte del familiare;
- donne madri non conviventi con estranei, di età superiore ai 45 anni e con figli a carico fino all'età di 24 anni, disoccupati e iscritti presso un istituto di istruzione (con esclusione dei corsi di formazione professionale che prevedendo la corresponsione di un'indennità non a titolo di rimborso spese) purchè questi ultimi non godono dell'assistenza economica in favore dei minori orfani di lavoratori.

2) L'incapacità lavorativa sarà documentata:

- da Enti Pubblici se questa ha dovuto a permanenti condizioni psico-fisiche del soggetto;
- da strutture Sanitarie Pubbliche, se dovute a gravi malattie, attestante la necessità di continua assistenza per ridotta capacità di vita autonoma e il periodo di astensione dell'attività lavorativa.

L'incapacità lavorativa sarà semplicemente determinata dall'età del soggetto se trattasi di minore o anziani (55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini).

3) Qualora lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha la facoltà di erogare un contributo corrispondente al “minimo vitale”. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito dal momento in cui gli vengono corrisposte le quote arretrate degli assegni. L'importo da restituire non potrà, comunque, essere superiore all'ammontare delle quote arretrate. A tal fine, il contributo comunale deve essere condizionato alla sottoscrizione d'impegno al rimborso. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al recupero di queste a termine di legge.

4) La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato dall'avviso pubblico presso l'Ufficio Socio-Assistenziale.

5) Entro 30 gg. dal termine di scadenza, il responsabile dell'istruttoria, esaminate le istanze, tramite alla Giunta Municipale l'elenco degli aventi diritto, con la quantificazione per ognuno del “fabbisogno aggiuntivo di assistenza”.

6) La Giunta Municipale approva l'elenco generale, e dà mandato all' Ufficio di Ragioneria per la corresponsione dei contributi.

7) Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.

8) Entro 45 giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico viene affisso, presso l'Albo Pretorio, l'elenco dei beneficiari, con il relativo importo da corrispondere. Contestualmente vengono affissi i nominativi degli esclusi dal beneficio, la motivazione del provvedimento, il termine e l'Autorità a cui è possibile ricorrere.

ART. 18

ASSISTENZA ORDINARIA A CARATTERE TEMPORANEO

1) L'assistenza ordinaria a carattere temporaneo può essere richiesta da quanti abbiano i seguenti requisiti:

-residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;

-reddito complessivo nel nucleo familiare pari o inferiore al "minimo vitale" maggiorato del 35%;

-disponibilità ad impegnarsi, da parte dei richiedenti in possesso di capacità lavorativa, in una delle attività di pubblica utilità organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Tali eventuali incarichi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma mezzo di valorizzazione e reinserimento della persona del lavoratore, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della collettività, per cui le prestazioni non sono soggette a I.V.A.

2) La presentazione delle istanze per l'assistenza ordinaria a carattere temporaneo può avvenire, presso l'Ufficio Socio – Assistenziale, in qualsiasi momento nell'arco dell'anno, entro 90 giorni dalla perdita della fonte di guadagno . L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente trovasi in situazione di temporaneo bisogno economico.

3) Nei casi in cui è il Servizio Sociale a proporre l'erogazione del contributo , l'istanza può essere presentata senza limiti di tempo e può essere reiterata almeno dopo tre mesi dell'aver beneficiato del contributo medesimo, comunque una sola volta del corso dell'anno .

4) L'assistente sociale o il responsabile Dell' Ufficio Socio –Assistenziale esamina la situazione socio-economica del richiedente e della sua famiglia e formula il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico. L'assistente sociale proporrà al richiedente in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità organizzate dall'Amministrazione Comunale.

5) L'assistenza economica temporanea non può essere prestata nei confronti di chi non ha risposto a chiamate di lavoro da parte dell'ufficio di Collocamento o oppone rifiuto immotivato alla proposta di impegno di una delle attività di pubblica utilità organizzate dall'Amministrazione Comunale.

6) La giunta comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Socio-Assistenziale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, valutata la disponibilità in bilancio, provvede all'emanazione della deliberazione per la corresponsione del contributo economico.

7) Durante il corso dell'anno, qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, prima dell'adozione del provvedimento dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata degli importi da corrispondere.

8) Il contenuto del provvedimento viene comunicato per iscritto al richiedente entro 5 giorni della sua emanazione, ai sensi dell'art.3 della L.R.10/91 e successive modifiche ed integrazioni

9) Le prestazioni sono erogate per la durata massima di mesi tre.

ASSISTENZA STRAORDINARIA

ART.19

DESCRIZIONE ED ARTICOLAZIONE

1) L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione eccezionale ed incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare. Tale intervento è compatibile con l'assistenza economica ordinaria .

2) L'assistenza economica straordinaria può essere richiesta da quanti abbiano i seguenti requisiti:
residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al "minimo vitale";
verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tali da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

3) Il contributo straordinario può essere richiesto per:
interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es. incendi);

In tal caso il reddito complessivo del nucleo familiare può essere pari o inferiore al doppio del "minimo vitale".
in caso di morte di componenti del nucleo familiare.

4) Il contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano d'intervento, formulato dal Servizio Professionale del Comune o dell'A.U.S.L. o dal Responsabile dell'Ufficio Socio – Assistenziale, che ne motivi la necessità es. progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'inserimento in Comunità terapeutiche, all'integrazione sociale dei soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione, o per la nascita di un figlio in famiglie numerose, donne madri con minori a carico, nubili o separate o in stato di abbandono, di età inferiore a 45 anni). L'assistente sociale, o il responsabile dell'Ufficio Socio-Assistenziale, proporrà al richiedente in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità organizzate dall'Amministrazione Comunale. Tali eventuali incarichi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma mezzo di valorizzazione e reinserimento della persona del lavoratore, in quanto trattasi di attività meramente occasionale e rese esclusivamente a favore della collettività, per cui le prestazioni non sono soggette a I.V.A.,

5) La presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno presso l'Ufficio Socio – Assistenziale. L'istanza dovrà contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno, mediante preventivo della spesa.

6) L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un ente.

7) L'aver beneficiato durante il corso dell'anno di assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di reiterare la domanda per altro grave e comprovato motivo e, comunque, per un importo complessivo annuale non superiore a £3.000.000 (tre milioni) per singolo nucleo familiare.

8) Il responsabile dell'istruttoria, esaminata l'istanza e quantificato l'importo del contributo, entro cinque giorni dal ricevimento, valutata la disponibilità in bilancio, trasmette le risultante dell'istruttoria e la eventuale proposta d'intervento del Servizio Sociale Professionale alla Giunta Municipale.

9) La Giunta Municipale, una volta al mese, provvede all'emanazione della deliberazione e dà mandato all'Ufficio di Ragioneria per la corresponsione del contributo.

10) Durante il corso dell'anno, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, nell'adozione del provvedimento verrà data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

11) L'entità del contributo non potrà superare l'importo corrispondente a tre volte la quota base, salvo nei casi di eventi catastrofici e in quelli di decesso.

12) La richiesta di assistenza economica straordinaria sarà esitata negativamente nel caso in cui l'importo da corrispondere sia inferiore ad 1/3 della quota base, di cui all'art. 14 comma 4.

13) Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro trenta giorni (salvo nei casi di eventi catastrofici per i quali il limite è di novanta giorni) dall'erogazione del contributo, documentare la spesa sostenuta tramite fattura debitamente quietanzata ed è tenuto alla restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto richiesto, o parziale se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata. Il responsabile dell'Ufficio Socio-Assistenziale è tenuto, mensilmente, a verificare e certificare il rispetto di detto comma trasmettendo le risultante negative alla Giunta Municipale per gli atti conseguenti.

ART. 20

FORME ALTERNATIVE DI ASSISTENZA

1) Il responsabile dell'Ufficio Socio – Assistenziale, su proposta del Servizio Sociale Professionale, può disporre l'erogazione dell'equivalente del contributo da erogare, o di quota parte di questo, sotto forma di buoni spendibili in esercizi pubblici o ditte all'uopo convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 21

ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio – assistenziali ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio – assistenziali infermieristico e medico all'utente presso il suo domicilio.

Attraverso l'adozione di forme di assistenza a carattere domiciliare, si intende dare una risposta concreta ai bisogni temporanei eccezionali e contingenti del cittadino solo ed in difficoltà o del nucleo familiare di appartenenza del cittadino per favorirne, quanto più possibile, la permanenza dell'anziano, dell'ammalato, del minore nel proprio ambiente naturale, evitando di turbare determinati equilibri familiari o di ricorrere a forme di ricovero o di ospedalizzazione, ove queste non siano strettamente indispensabili; ovvero nell'intento di assicurare la continuità delle mansioni domestiche in occasione di taluni determinanti eventi (es. malattia di un componente il nucleo) affiancando, integrando e rafforzando l'azione della famiglia.

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura in rapporto alle esigenze degli utenti ed alle risorse disponibili:

- 1) Disbrigo delle faccende domestiche;
- 2) Preparazione e fornitura dei pasti;
- 3) Lavori di bucato o raccolta e riconsegna di biancheria;
- 4) Acquisto di alimenti o altri generi;
- 5) Espletamento di eventuali pratiche;
- 6) Sostegno psicologico;
- 7) Prelievi per analisi cliniche;
- 8) Assistenza infermieristica;
- 9) Riabilitazione fisico – motoria.

ART. 22

DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha come oggetto primo il nucleo familiare nel suo complesso o singoli membri di esso, ai quali vengono fornite prestazioni specifiche, sempre nel contesto familiare, dove questo esiste, e integrandone le funzioni proprie.

Usufruiscono principalmente di questo servizio:

- A)** Le persone anziane che vivono solo o che sono parzialmente autosufficienti;
- B)** Handicappati minori o adulti che richiedono cure e assistenza che i familiari non riescono ad assicurare;
- C)** Madri di famiglia che, per contingenze le più varie (es. periodi di gestione, malattie, etc.) non possono accudire personalmente agli obblighi domestici;
- D)** Minori che, per esigenze particolari, possono avere bisogno di prestazioni domiciliari;
- E)** Altri soggetti in difficoltà per situazioni o condizioni contingenti.

Determinanti ai fini dell'accesso al servizio, sono il livello di autosufficienza, l'età e la situazione familiare, mentre il livello di reddito sarà preso in particolare considerazione solo per stabilire la eventuale quota di contributo, al costo del servizio, a carico del Comune.

ART. 23

INTERVENTO DI RICOVERO

Il Comune può disporre il ricovero di persone di ogni età fisicamente non autosufficiente o aventi necessità di interventi specifici e particolari che richiedono sia garantita una assistenza di tipo continuativo (temporanea o meno) ed una collocazione in ambiti sociali adatti.

Rientrano in tale forma di interventi, i ricoveri dei minori, degli anziani indigenti, e degli inabili al lavoro presso istituti di Assistenza, di Beneficenza e di Istruzione previsti dall' art. 3 lettera a) della L.R. 02.01.1979 n°1. Per i ricoveri di cui al presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti e quelle del presente regolamento.

ART. 24

PRESTAZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE ED INTERVENTI A FAVORE DI GESTANTI, PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO ED ABBANDONO:

Le prestazioni in favore delle famiglie sono le seguenti:

- Assistenza domiciliare;
- Assistenza economica;
- Invio in case d'accoglienze di gestanti e ragazze madri;
- Istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà.

Sono assistibili con prestazioni di cui al comma precedente le gestanti, le puerpere o i nuclei in condizioni di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse fisiche o economiche, nel quadro di una più ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo ovvero uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare la necessità della prestazione.

Per l'assistenza di cui sopra lo stato di bisogno non va inteso solo in riferimento ad esigenze economiche ma anche alle condizioni di convenienza sociale più generale.

ART. 25

PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DELLA FAMIGLIA

Affidamento familiare e sostegno economico degli affidatari

Fino a quanto il Comune non adotterà uno specifico regolamento, si rimanda allo speciale regolamento tipo del servizio di affidamento emanato dall' Ass.to Regionale agli EE.LL.

ART. 26

ASSISTENZA AI MINORI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Nei confronti dei minori per i quali è stato emesso provvedimento di tutela da parte della autorità giudiziaria il comune attraverso il proprio servizio provvede a:

- A)** Segnalare all'autorità giudiziaria tutti i casi di abbandono, di maltrattamento, di disadattamento di minori e cattivo esercizio delle potestà parentale sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista morale, nonché tutte quelle situazioni pregiudizievoli per la integrità del minore cui si debba far fronte con un provvedimento specifico;
- B)** Vigilare sull'osservanza dell'obbligo che hanno gli Enti di assistenza, ospitanti i minori con pernottamento, di inoltrare semestralmente al giudice tutelare competente l'elenco dei minori ricoverati o assistiti corredato dalle notizie richieste dall'art. 9, IV comma, della legge n. 184 del 04 maggio 1983;
- C)** Svolgere, se richiesti dall'autorità giudiziaria, una serie di indagini e di accertamenti di natura psico – sociale finalizzati all' autorizzazione al matrimonio dei minori, all'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi o di scioglimento o di dichiarazione di nullità del matrimonio, all'esercizio della patria potestà dei genitori ed alla pronuncia di decadenza della patria potestà o di reintegrazione di essa;
- D)** Collaborare, sempre con l'autorità giudiziaria, per gli accertamenti ai fini dello stato d'adattabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del II titolo della legge n. 184 del 04 maggio 1983.

Il Comune inoltre provvede, nell'ambito delle proprie competenze amministrative e civili nei confronti dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, all' erogazione della necessaria assistenza anche con prestazioni specifiche di carattere psicologico e di sostegno economico sia alle famiglie di origine, sia agli affidatari.

ART. 27

ASSEGNI PERSONALI AD EX RICOVERATI

Al fine di conseguire un rapido reinserimento nella comunità originaria può essere disposto a favore di persone dimesse da ospedali e centri di cura (minori, anziani, inabili, handicappati, ex tossico dipendenti, ecc.) un assegno personale per tutto il tempo necessario al pieno reinserimento nella collettività originaria.

Per il loro ammontare e per le procedure si fa riferimento a quanto prescritto per l'assistenza economica.

ART. 28

ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI E DI VITTIME DEL DELITTO

I destinatari di questo tipo sono i nuclei familiari che hanno lamentato perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose ovvero che si ritrovino a dovere registrare la detenzione di un proprio membro specie se capo famiglia.

L'assistenza economica può essere concessa ai nuclei familiari in stato di bisogno seguendo i criteri per la erogazione dell'assistenza economica.

ART. 29

ASSISTENZA POST – PENITENZIARIA

Al fine di consentire il recupero e il reinserimento nella vita sociale possono essere concesse ai minori ed adulti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli interventi assistenziali previsti dagli articoli precedenti.

Gli interventi di cui sopra devono essere adeguati al soggetto, cui gli stessi sono diretti e finalizzati.

ART. 30

INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL DISADATTAMENTO E DELLA CRIMINALITA' MINORILE

Al fine di prevenire il disadattamento, la devianza e la criminalità minorile, il Comune metterà in atto tutte quelle iniziative necessarie per la realizzazione degli opportuni inserimenti e soddisfacenti socializzazioni nel contesto territoriale dei soggetti interessati utilizzando tutti i servizi previsti nel presente regolamento nonché tutte le altre strutture esistenti nel territorio e curando prioritariamente l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Particolare attenzione sarà rivolta alla famiglia del minore, specie se in difficoltà, che dovrà essere coinvolta al fine di ottenere gradualmente una normalizzazione per quanto attiene la condizione educativo – formativa e le relative implicazioni socializzanti.

ART. 31

FORME DI ASSISTENZA INTEGRATIVA

Possono essere concesse altre forme di assistenza, anche integrative degli interventi indicati nel presente regolamento, idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare. Gli interventi

di cui al presente articolo saranno individuati di volta in volta, avendo presente tutte le risorse sociali disponibili ed operanti nel territorio.

ART. 32

CENTRI DI ASSISTENZA E DI INCONTRO

Il centro diurno è una struttura articolata e flessibile che accoglie vari servizi aperti alla comunità e particolarmente destinati per rispondere alle diverse esigenze della popolazione. In esso vengono organizzate varie attività con lo scopo di favorire processi di socializzazione nonché erogate eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni della utenza.

I destinatari sono i minori, gli inabili, gli anziani e gli handicappati fisici e/o sensoriali non gravi.

Le prestazioni consistono in attività ricreative culturali e sociali che rendono il centro un luogo di incontro o di iniziative che possono estendersi anche sul territorio, nonché sede di emanazioni di altri servizi.

Le attività possono essere: cineforum, conferenze e dibattiti, attività manuali ed artigianali, attività musicali, programmazione di visite guidate, organizzazione di gite, attività sportiva. In relazione ai bisogni dell'utenza e delle risorse e delle strutture disponibili possono prevedersi anche specifiche attività di carattere assistenziale.

Il Comune si riserva di adottare apposito regolamento interno del centro, che preveda la partecipazione degli utenti alla gestione dell'attività.

ART. 33

COMUNITA' ALLOGGIO

Le comunità alloggio sono appartamenti dove vivono insieme un piccolo numero di persone che non hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico familiare, alloggiativi. Possono avere funzioni di pronto intervento e/o di permanenza prolungata e devono essere ubicate in zone del territorio cittadino che consentono l'effettiva partecipazione alla vita sociale evitando ogni forma di emarginazione.

Questo servizio destinato ai minori, inabili ed anziani si pone come soluzione alternativa al ricovero in istituti assistenziali per minori, in case di riposo per anziani, e in case di cura per handicappati fisici.

ART. 34

CASE ALBERGO

La casa albergo è un complesso di appartamenti minimi di diversa tipologia, dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma, destinati a giovani, anziani, nuclei familiari, nonché adulti inabili ma autosufficienti.

Gli alloggi, raggruppati in unità residenziali, sono dotati di servizi collettivi così da consentire la scelta tra un tipo di vita prevalentemente autonoma e un tipo di vita prevalentemente comunitaria. Le case albergo devono essere ubicate in seno ad agglomerati urbani o comunque in centri di vita attiva dotati cioè degli elementi essenziali per una vita completa ed organizzata.

ART. 35

CASE PROTETTE

La casa protetta ospita persone non autosufficienti e scarsamente autosufficienti in alloggi con servizio di assistenza continua di carattere sanitario, domestico e sociale.

La casa protetta potrà ricevere minori, anziani, inabili, dovrà essere localizzata nel centro urbano.

ART. 36

CENTRI DI ACCOGLIENZA

I centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea sono costituiti da strutture che accolgono persone sufficientemente autonome ed in grado di autogestirsi ma con problemi familiari, sociali, ed economici, la permanenza nel centro è normalmente limitata nel tempo, essendo l'intervento di tipo assistenziale non prioritario.

Valgono per tali strutture tutte le normative e gli orientamenti già definiti per i centri diurni.

ART. 37

SOGGIORNI DI VACANZA

E' un servizio sociale destinato ai minori, anziani ed eventualmente nuclei familiari, inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale. Per quanto concerne i minori sono da privilegiare soggetti provenienti da nuclei familiari in condizioni economico sociale precarie oppure minori portatori di handicaps.

ART. 38

ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa prevede l'assegnazione di alloggi in uso gratuito o in locazione con canone ridotto, possibilmente nel quartiere di residenza a persone e nuclei familiari temporaneamente privi di alloggio ed in gravi difficoltà economiche nel rispetto delle norme previste dalle vigenti leggi.

Sono compresi in questo tipo di assistenza gli interventi economici destinati alla manutenzione straordinaria dell'alloggio di proprietà dell'anziano bisognoso per consentirgli la permanenza nel suo ambiente e garantire sufficienti condizioni igienico sanitario e di sicurezza.

ART. 39

ALTRE COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune, oltre ad essere titolare delle funzioni previste dall'art .16 della legge regionale 09.05.186 n°22, esercita ogni altra funzione in materia socio assistenziale prevista dalla legislazione vigente in quanto non espressamente attribuita alla regione o ad altri enti.

ART. 40

GRATUITA' DEI SERVIZI E CONSENSO AL COSTO DELL'INTERVENTO

Gli interventi ed i servizi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento si distinguono in :

- 1) SERVIZI con accesso gratuito all'intera popolazione;
- 2) SERVIZI per i quali l'accesso gratuito è subordinato al possesso di un reddito familiare non superiore al limite fissato annualmente dalla regione SICILIANA.

ART. 41

GRATUITA' DEI SERVIZI

Al servizio di segretariato sociale, al servizio sociale professionale ed alle iniziative risocializzanti dei centri diurni d'incontro , che costituiscono servizi fondamentali di base , possono accedere gratuitamente tutti i cittadini residenti nel comune anche se i titolari di reddito superiore alla fascia esente.

ART. 42

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

Per i servizi aperti o residenziali la soglia di reddito entro la quale l'accesso agli stessi è gratuita e le fasce successive la cui appartenenza comporta la partecipazione al costo del servizio da parte dell'utente sono quelle annualmente fissate dalla REGIONE SICILIANA con apposito provvedimento.

Le quote di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli enti il cui reddito familiare supera fascia esente ai fini dell'accesso gratuito , sono parimenti fissati con provvedimento dell'Ass.to Regionale EE.LL.

Tuttavia per i servizi residenziali, che, hanno avuto riguardo alle prestazioni erogate comportano elevati costi gestionali.

Il D. A. n° 137 del 14/04/1988 dispone che gli anziani, gli adulti, i disabili fisici e/o psichici accolti presso strutture residenziali convenzionate nella forma del convitto intero, partecipano al costo del servizio stesso (retta di ricovero) in proporzione al reddito personale, sia esso derivante da

pensione sociale o di vecchiaia, che da assegno d'invalidità o pensione sociale d'invalidità o di altra origine, anche se d'importo inferiore ai limiti previsti per l'accesso gratuito.

La misura di compartecipazione al costo del servizio residenziale è così fissata:

- 50% del reddito personale per i soggetti autosufficiente;
- 65% del reddito personale per i soggetti in condizione di parziale o totale non autosufficienza (per invalidità non inferiore al 67% previa certificazione dell'autorità sanitaria competente).

Rimane ferma l'esigenza che non si debba operare alcuna discriminazione per l'accesso ai servizi essendo questi destinati a tutti i cittadini, ma comunque il Comune è tenuto a garantire prioritariamente loro che non dispongono di risorse economiche.

ART. 43

AZIONE DI RIVALSA

Il Comune, nel caso in cui disponga il ricovero in strutture residenziali o in alternativa assicuri interventi del servizio domiciliare ai sensi dell'art. 68 della L.R. n° 22/86, in favore di soggetti privi di adeguato supporto familiare, è tenuto ad attivare nei confronti dei parenti obbligati per legge agli alimenti, le procedure per il recupero totale o parziale dall'art. 433 c.c. (sino al 4°).

Si prescinde dall'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dei parenti tenuti a prestare gli alimenti, nel caso in cui i congiunti che ne sono obbligati, siano titolari di redditi non eccedenti il doppio della fascia esente ai fini dell'IRPEF.

Nel caso in cui gli interventi di cui sopra, per urgente e oggettiva necessità, vengono attuati nei confronti di inabili non residenti nel Comune, l'azione di rivalsa va esercitata esclusivamente nei confronti dei Comuni non siciliani presso i quali i soggetti interessati hanno il domicilio di soccorso.

ART. 44

PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per l'erogazione dei singoli servizi, previsti dal presente regolamento, quando regolarmente istituiti, il Comune provvede annualmente o di volta in volta, se necessario, in relazione alla specialità del servizio, a diramare appositi bandi pubblici in cui vanno indicati:

1. La tipologia del servizio e/o delle prestazioni da erogare;
2. Le condizioni di ammissibilità dell'utenza;
3. I termini entro cui vanno presentate le domande;
4. La documentazione che dovrà essere prodotta a corredo della domanda.

I singoli bandi pubblici saranno approvati con apposita delibera del competente organo comunale, previo parere della Commissione Comunale.

I bandi di cui al presente articolo vanno pubblicati albo pretorio del Comune, nonché affissi mediante manifesto murale nelle Vie e Piazze del paese.

Copia dei bandi sarà trasmessa alle OO.SS. e di categorie ed assistenziali operanti nel territorio comunale.

I bandi di cui sopra potranno altresì essere pubblicizzati a mezzo radio e televisione locali, su conforme proposta della Commissione Consiliare da effettuarsi in sede di formulazione del parere di cui sopra.

ART. 45

ESAME DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI SERVIZI

Le domande, presentate dall'utenza per l'accesso ai servizi di cui al presente Regolamento, dopo assunzione al protocollo generale del Comune, vengono registrate dal competente servizio del settore socio assistenziale in apposite rubriche distinte per tipologia di servizi.

IL servizio componente provvede all'istruttoria dell'ordine cronologico di presentazione accertando per ogni singolo richiedente il possesso delle condizioni di ammissibilità prescritte avvalendosi di appositi accertamenti del servizio sociale e del comando dei VV.UU. nonché ove necessario di altre strutture e servizio operanti nel territorio.

PER ogni domanda la COMMISSIONE comunale (art.5) esaminata la documentazione prodotta dagli interessati formula apposito parere.

IN relazione alla specialità di taluni servizi , ove previsto dall'apposito bando pubblico , l'UFFICIO stesso provvede alla predisposizione di apposita graduatoria o ruolo nel rispetto dei criteri all'uopo fissati dal bando stesso.

ART. 46

PROVVEDIMENTI CONCESSIVI DEI SERVIZI

L'ammissione ai servizi ed alle prestazioni previste dal presente regolamento, ad eccezione dei servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, viene disposto con delibera del competente organo collegiale del comune, avuto riguardo all'esito dell'istruttoria, ai pareri ed alle proposte previste dai precedenti articoli.

Avverso al provvedimento di cui al precedente comma in caso di accoglimento parziale o di rigetto all'istanza, l'interessato può proporre ricorso in opposizione all'amministrazione comunale entro giorni 15 dal ricevimento della relativa comunicazione. La commissione Comunale, sui ricorsi di cui sopra, dopo che avrà formulato le proprie controdeduzioni, decide, il componente organo collegiale del comune.

ART. 47

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Tutti i provvedimenti previsti dall'articolo precedente devono essere comunicati agli interessati a cura del competente servizio del settore socio-assistenziale.

ART. 48

LIVELLI D'INTEGRAZIONE

L'integrazione dei servizi socio – assistenziali con i servizi sanitari si realizza a livello di A.S.L. attraverso tre distinti livelli:

- 1) Livello operativo secondo le previsioni dell'art.17 della L.R. n°22/86
- 2) Livello di comitato di coordinamento secondo le modalità dell'art.18 della L.R.22/86;
- 3) Livello regionale mediante l'attività di dipartimentale prevista dell'art.48 della L.R. n° 22/86

Gli interventi coordinati ed integrati di cui al punto 1) del presente articolo sono preordinati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) Risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in generale;
- 2) Prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- 3) Assistenza per reinserimento familiare e sociale dei soggetti portatori di handicaps;
- 4) Assistenza, protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- 5) Assistenza agli anziani non autosufficienti, a domicilio o ricoverati in strutture protette.

ART. 49

INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEGLI ANZIANI

L'utilizzazione degli anziani in lavori socialmente utili e' finalizzata al superamento della condizione di solitudine e di inabilita' cui gli anziani ancora attivi sono costretti per effetto dell'interruzione dell'attività di lavoro.

L'attività lavorativa per gli anziani si articola in:

- 1) Sorveglianza, cura e manutenzione impianti sportivi;
- 2) Vigilanza nelle scuole, vie principali ed uffici pubblici;
- 3) Sorveglianza, cura e piccola manutenzione verde pubblico;
- 4) Mutuo soccorso;
- 5) Tempo libero, recupero tradizioni popolari.

L'impegno lavorativo degli anziani, se pure continuato per un intero trimestre, deve mantenere un carattere volontario e non ricorrente, senza vincolo di subordinazione ed in

ragione di ciò non deve essere richiesto all'anziano se non proprio necessario, il rispetto di rigorosi orari di impiego a carattere ripetitivo.

Il lavoro dell'anziano non deve assolutamente essere considerato sostitutivo di prestazioni che competono al personale dipendente anche in presenza di carenza di personale negli organici di specifiche qualifiche professionali o di dotazioni di personale inadeguato.

DEVE essere coperto da polizza assicurativa di responsabilità civile per l'attività espletata.

IL corrispettivo onorario non va mai rapportato all'entità ed alla qualità del lavoro prestato bensì corrisposto in funzione della presenza effettiva giornaliera e del numero delle ore impiegate.

Dall'esame delle domande e della stesura della relativa graduatoria è competente la Commissione Comunale per l'integrazione lavorativa dall'anziano composta da: Sindaco o Assessore, una maggioranza, una minoranza, il responsabile dell'ufficio sociale.

ART. 50

MODALITA' DI ATTUAZIONE

I servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R n°22/86 e dal presente regolamento sono attuati dal comune con le seguenti modalità:

- a) Mediante gestione diretta;
- b) Mediante convenzioni con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro.

Le convenzioni di cui alla precedente lettera b) potranno essere stipulate con gli Enti iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art.26 della L.R.n° 22/86.

Le convenzioni devono prevedere le prestazioni da erogare agli enti, i corrispettivi dei costi per i servizi resi ed adeguati strumenti di controllo.

Le associazioni del volontariato liberamente costituite, aventi finalità che attengano alla materia assistenziale, possono concorrere alla gestione dei servizi socio-assistenziali alle condizioni e con i limiti previsti dall'art.22 della L.R. n° 14/ 86.

Le associazioni di volontariato per concorrere all'attuazione dei servizi socio- assistenziali, devono essere iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.3 della L.R.n° 14/86.

ART. 51

ALBO COMUNALE DEI PRIVATI

I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali, all'infuori di convenzioni e di rapporti con enti locali, sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai fini della vigilanza igienico – sanitaria sugli ambienti adibiti all'attività svolta sul personale dipendente.

Il Comune è tenuto ad esercitare i compiti di vigilanza nei confronti dell'attività svolta sul personale dipendente.

Il Comune è tenuto ad esercitare i compiti di vigilanza nei confronti dell'attività svolta dai gestori suddetti nell'ambito del proprio territorio, avvalendosi dell'U.S.L

Il Sindaco a decorrere dall'01/01/1998, ad inizio di ogni anno, comunica all'Assessorato regionale degli Enti locali i provvedimenti di iscrizione o di cancellazione intervenuti durante l'anno precedente.

ART. 52

PERSONALE

Per la gestione dei servizi socio – assistenziali il Comune si avvale del proprio personale, nonché del personale:

- a) Proveniente degli enti pubblici soppressi, già operante nel settore;
- b) Ammesso al servizio Civile
- c) da assumere mediante pubblici concorsi
- d) da assumere a tempo determinato ai sensi della normativa vigente

Nelle more dell'adeguamento della pianta organica del Comune e fino alla copertura dei nuovi posti di organico mediante concorsi pubblici, attesa la sproporzione tra il personale di cui il Comune può disporre ed i servizi cui deve far fronte fermo restando l'eventuale utilizzazione, ove possibile, del personale di cui alle precedenti lettere A), B), e D), si palesa giustificato e irrinunciabile il ricorso alle convenzioni.

ART. 53

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE

In conformità all'obbligo imposto ai Comuni dall'art. 5 della L.R. n° 22/86, viene istituito nell'ambito della struttura organizzativa dei servizi socio – assistenziali, un ufficio per il servizio sociale, che svolge i compiti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.

L'ufficio è composto da n° 1 Assistente Sociale, n° 1 Uff.le Amm.vo e n° 1 Archivista Dattilografo.

Nelle more della copertura degli stessi posti mediante concorso pubblico, si provvederà con la procedura prevista dalla lettera D) del precedente articolo o tramite convenzioni.

ART. 54

ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esse demandate dalla L.R. n° 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessate alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall' art.27 dell L.R. n° 22/86.

ART. 55

CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI EROGATORI DEI SERVIZI PER CONTO DEL COMUNE

Il servizio sociale del Comune esercita il controllo sui servizi socio – assistenziali, comunque resi, da enti e da privati in dipendenza di convenzione all'uopo stipulate.

L' Amministrazione comunale inoltre, ove necessario, può incaricare per la esecuzione di appositi controlli, propri funzionari ispettivi del settore medico, amministrativo e contabile.

ART. 56

PIANO TRIENNALE COMUNALE

l'istituzione dei servizi non attivati e previsti dalla L.R.n° 22/86 e dal presente Regolamento , ha luogo compatibile alle risorse finanziarie di cui il Comune può disporre e nel rispetto delle norme di legge in materia di finanza locale.

Per l'istituzione dei nuovi servizi e la riorganizzazione delle attività assistenziali esistenti tenuto conto delle risorse finanziarie complessive di cui Comune può disporre , su proposta del servizio sociale o della Commissione di cui all'art.5, il Consiglio Comunale , approva un piano triennale Comunale dei servizi socio – assistenziali , comprendente:

- A) La tipologia dei servizi e delle prestazioni da erogare;
- B) Il fabbisogno di personale;
- C) L'individuazione degli enti pubblici e privati con i quali stipulare convenzioni;
- D) la previsione dei costi di gestione e dei servizi.

Il piano di cui sopra deve uniformarsi alle determinazioni ed alle indicazioni di carattere generale stabilite nel piano triennale regionale di cui all'art.15 della L.R.n° 22/86.

ART. 57

ESTENSIONE DI NORME

Salvo che non sia diversamente disposto le norme del presente Regolamento, si applicano per l'erogazione di servizio socio-assistenziali, anche non espressamente previsti dalla presente normativa regolamentare.

ART. 58

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti norme legislative e le disposizioni regolamentari di carattere generale e speciale emanate in materia dello Stato e della Regione Siciliana.